PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria AS 2814

Articolo 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per i Comuni e le Province e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per le Regioni sono individuati gli enti virtuosi.

I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche e aree geografiche in riferimento ai seguenti parametri:

- a) Equilibrio della parte corrente del bilancio;
- b) Riduzione dello stock di debito;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno;
- d) Percorso di convergenza verso i fabbisogni standard.

Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

Ai fini della individuazione del posizionamento dei comuni nelle classi di virtuosità di cui al primo periodo del presente comma si tiene conto per il 50% dell'andamento degli stessi nell'ultimo quinquennio e per il restante 50% dell'andamento dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, comma 3, al primo periodo le parole: "fermo l'obiettivo del comparto" *sono abrogate*.

Conseguentemente:

E' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma sono compensati da ulteriori riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto a carico delle amministrazioni centrali dello Stato.".

MOTIVAZIONE

L'alleggerimento della manovra per gli Enti locali virtuosi non può essere scaricata sul comparto in quanto l'onere non risulta sostenibile per il restante, ridotto numero di enti.

Articolo 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20 il comma 5 è abrogato.

conseguentemente

"Gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma sono compensate da ulteriori riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto a carico delle amministrazioni centrali dello Stato.".

MOTIVAZIONE

Il contributo alla manovra finanziaria chiesto ai Comuni è insostenibile e rischia di provocare una crisi irreversibile degli equilibri di bilancio degli enti.

Gli effetti finanziari posti ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sono compensati da riduzioni lineari della spesa corrente a carico delle amministrazioni centrali dello Stato con esclusione dei redditi da lavoro, degli interessi passivi e dei trasferimenti ai Comuni.

Articolo 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, il comma 7 e, conseguentemente, i commi 6 e 8 sono abrogati.

Conseguentemente

"Gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma sono compensate da ulteriori riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto a carico delle amministrazioni centrali dello Stato.".

MOTIVAZIONE

Il taglio del fondo di riequilibrio, aggiuntivo rispetto a quello prodotto con la manovra del 2010 decreta la chiusura dei servizi comunali. Ciò comporta il rinvio, se non la fine, dell'applicazione del federalismo fiscale per i Comuni.

Gli effetti finanziari prodotti dalle disposizioni sono compensati da riduzioni lineari della spesa corrente a carico delle amministrazioni centrali dello Stato con esclusione dei redditi da lavoro, degli interessi passivi e dei trasferimenti ai Comuni.

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, abrogare il comma 9.

MOTIVAZIONE

La disposizione interviene sul delicato tema dei vincoli relativi al divieto di assunzioni di personale ad ogni titolo per gli enti locali. E' previsto che nel computo del rapporto fra spese del personale e spese correnti dei comuni siano incluse le spese sostenute dalle società partecipate, tranne quelle quotate. La norma appare di difficile applicazione in relazione all'imputazione delle spese delle società, ciò stante il diverso regime contabile di riferimento.
Essendo inoltre una disposizione attinente i rapporti di natura contabile fra enti locali e società partecipate, si ritiene necessario chiederne lo stralcio, rimandandone l'approfondimento e la trattazione nell'ambito delle norme sul bilancio consolidato onde fornire, in quella sede, indirizzi chiari ed univoci in materia.

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, abrogare i commi 10, 11 e 12.

MOTIVAZIONE

Le disposizioni potrebbero costituire una preclusione al ricorso di alcuni modelli societari, riconosciuti a livello comunitario. Ciò in quanto molte amministrazioni stanno riorganizzando la modalità di gestione dei servizi essenziali, anche attraverso il ricorso a società. La verifica di tali operazioni dipenderà dalla valutazione del giudice contabile e dalla sua interpretazione delle norme e delle operazioni poste in essere dalle amministrazioni, mettendo a rischio la stessa fornitura di servizi alla collettività.
Le norme in questione determinerebbero condizioni eccessivamente restrittive dell'Autonomia locale nonché contrarie ad un'ottica federalista, pertanto è opportuno stralciarle.

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, abrogare il comma 13;

In alternativa

Dopo il comma 13 inserire il seguente comma 13 bis:

13 bis. All'Articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010, al quarto periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

- *Sopprimere le seguenti parole*: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,"

- *dopo le parole* "fra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere", *sostituire le parole "la partecipazione" con le seguenti parole*: "direttamente la partecipazione totalitaria";

- *dopo le parole* "compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società" *inserire le seguenti parole*: "nonché mantenere le altre società già costituite che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi";

- *dopo le parole* "i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite." *inserire le seguenti parole*: ", ovvero ne cedono le partecipazioni";

MOTIVAZIONE

Le disposizioni dell'articolo 14, comma 32, del dl 78/2010 s.m.i., sono state oggetto di discussione e interpretazione fin dalla loro emanazione. Il previsto decreto interministeriale aveva lo scopo di individuare le modalità attuative della stessa norma e le ulteriori ipotesi di esclusione. La sua abrogazione renderebbe ulteriormente incerta la situazione ed impedirebbe alle amministrazioni interessate il ricorso ai Partenariati Pubblico Privati, spinti invece a livello comunitario, anche per la realizzazione di opere pubbliche.
Si propone pertanto lo stralcio della disposizione, ripristinando la possibilità di chiarirne la portata attraverso il previsto DPCM.
In alternativa si propone un emendamento che, modificando la norma di riferimento, ne definisca il campo di applicazione in maniera da renderne possibile l'operatività, tenendo conto di alcune specifiche per le amministrazioni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti.

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

All'articolo 20, dopo il comma 13 inserire il seguente comma:

13 bis. All'articolo 14 comma 32, quarto periodo, del dl 78/2010 convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 le parole: "entro il 31 dicembre 2011" *sono sostituite con le seguenti*: "entro il 31 dicembre 2013".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario per chiarire che il termine per la dismissione delle società vietate prorogato al 31 dicembre 2013, interessa tutte le società delle amministrazioni citate nella norma di riferimento e non soltanto, come alcune interpretazioni sostengono, quelle partecipate dai Comuni con popolazione fino ai 30.000 abitanti.
La precisazione è pertanto necessaria ed urgente onde evitare possibili interpretazioni fuorvianti e non coerenti con le stesse previsioni normative.

Art. 1
Livellamento remunerativo Italia-Europa

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole "Consiglio dei Ministri" *aggiungere le seguenti parole:* "sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" *e dopo le parole* "e con provvedimento" *aggiungere le seguenti parole:* "sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 10
Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa Pubblica

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti commi:

Comma 20 bis

RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

All'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, le parole "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" *sono sostituite dalle seguenti* "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2013".

Comma 20 ter

SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA'

Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

All'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, le parole "A decorrere dall'anno 2011" *sono sostituite dalle seguenti* "A decorrere dall'anno 2013".

Comma 20 quater

SOPPRESSIONE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

All'art. 6, comma 9, secondo periodo del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, le parole "A decorrere dall'anno 2011" *sono sostituite dalle seguenti* "A decorrere dall'anno 2013".

Articolo 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

*All'articolo 12 comma 2, lettera a), aggiungere dopo le parole: "*sentito il Ministero delle Infrastrutture e trasporti*" il seguente periodo: "*previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

La formula "previo parere della Conferenza Unificata" garantisce un coinvolgimento del sistema delle Autonomia locali in un ambito in cui benché si tratti di beni immobili di proprietà dello Stato, tuttavia gli stessi sono in uso per finalità istituzionali presso le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e pertanto anche presso i Comuni. Diversamente, senza apportare dette modifiche, l'attribuzione all'Agenzia del Demanio delle decisioni di spesa, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, su tali beni immobili comporterebbe una forte limitazione dell'autonomia dei Comuni.

Articolo 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

All'art. 12, comma 2, lettera d), sostituire le parole: "gli interventi di piccola manutenzione" *con le seguenti parole:* "gli interventi di manutenzione di importo fino a € 1.000,00".

MOTIVAZIONE

La terminologia utilizzata nella disposizione, di interventi di piccola manutenzione, appare poco chiara poichè è del tutto discrezionale stabilire l'ammontare massimo. La mancanza di un parametro di riferimento, circa l'importo massimo, potrebbe determinare effetti distorsivi e pertanto appare più appropriato stabilirne un limite.

Articolo 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Articolo 12, sopprimere il comma 9.

MOTIVAZIONE

A tal riguardo si evidenzia che gli adempimenti procedurali, in capo ai Comuni, relativi a tutta una serie di comunicazioni previste dal comma 9 rappresentano delle incombenze che potrebbero richiedere un impegno non indifferente per i Comuni, sia dal punto di vista del tempo necessario da impiegare per l'espletamento delle procedure di comunicazione, sia dal punto di vista della concentrazione di risorse umane per questo fine specifico. Bisogna considerare la gravità dell'attuale congiuntura in cui si trovano i Comuni e l'intero sistema paese che ha indotto il Governo ad adottare provvedimenti legislativi con la previsione di "tagli", blocchi di stipendi per i prossimi anni e impossibilità di ricorrere alla pubblicazione di bandi per concorsi pubblici e quindi al turn-over del personale.

Articolo 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

All'articolo 12, comma 13, sopprimere il periodo da: "La violazione degli obblighi di comunicazione" *fino a* "tramite registrazione sul portale".

MOTIVAZIONE

La responsabilità amministrativa, a contenuto patrimoniale, comporterà la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata (Agenzia del Demanio o MEF).
Pertanto tale disposizione appare particolarmente gravosa per i Comuni, soprattutto laddove per mere ragioni organizzative o di carenza di organico non adempia alle comunicazioni di cui all'art. 2 comma 222 della Legge 191/2009, incorrendo in detta responsabilità con relativa condanna.

Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

*All'articolo 16, al comma 5, dopo le parole "*dall'articolo 19*" aggiungere le seguenti parole: "*e dall'articolo 31, comma 2".

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. La differenziazione retributiva prevista dagli articoli 19 e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a decorrere dalla tornata contrattuale successiva al quadriennio 2006- 2009. Nelle more del predetto rinnovo contrattuale, ai fini della differenzazione retributiva potranno essere utilizzate solo le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del precedente comma. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali per gli Enti Locali."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti si rendono necessari per chiarire che nelle more dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali gli enti locali , stante l'esiguità delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata, non sono obbligati ad effettuare in ogni caso la differenzazione del personale valutato in fasce di merito ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 del d. lgs n. 150/2009.

Tale ripartizione è obbligatoria solo per le risorse aggiuntive, da destinare alla contrattazione integrativa, derivanti dal conseguimento di economie di gestione ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni di contenimento della spesa.

Aggiungere il seguente articolo:

Sopprimere il comma 9 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

In alternativa

Il comma 9 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è modificato come segue:

Le parole "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti" *sono sostituite dalle seguenti*: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari o superiore al 45% delle spese correnti".

*Le parole "*i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010" *sono soppresse*.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario in quanto l'applicazione del limite del 40% si è rivelata del tutto insostenibile per le amministrazioni locali bloccandone, di fatto, le politiche assunzionali.

Inoltre il limite alle assunzioni a tempo indeterminato appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003>>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, *"si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di*

mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi".

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono *"strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità"* e dunque l'eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2012-13 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si possono accorpare in istituti comprensivi, nel rispetto delle scelte territoriali con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 700 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

MOTIVAZIONE

Le funzioni e i compiti relativi ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientrano tra le competenze di Comuni, Province e Regioni, dovranno pertanto essere concertate a livello territoriale, lasciando la facoltà agli enti territoriali di decidere come accorpare gli istituti.

Tale possibilità deve essere rimandata necessariamente all'anno scolastico 2012-2013, sarebbe infatti ormai impossibile intervenire vista la prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Si propone il numero minimo di 700 alunni per acquisire l'autonomia, infatti il limite indicato di1000 alunni modificherebbe in modo drammatico la configurazione delle attuali istituzioni scolastiche soprattutto nei Comuni medi e piccoli.

Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

Al comma 7 dopo le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013" *aggiungere le seguenti parole* "salvo aumento della popolazione scolastica e tenendo conto del numero e della dislocazione dei plessi".

MOTIVAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2012-13 per le dotazioni organiche del personale docente educativo ed ATA della scuola si dovrà tener conto dell'eventuale aumento della popolazione scolastica ed in tal caso prevedere il corrispondente aumento sia del personale docente che del personale ATA. Nell'assegnazione di tale personale si dovrà inoltre tener conto sia del numero dei plessi scolastici cui viene assegnato che della dislocazione sul territorio degli stessi plessi affinché tale personale possa svolgere nel pieno i propri compiti evitando che gli enti locali debbano intervenire con risorse proprie per l'espletamento di funzioni non di propria competenza.

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

Aggiungere il seguente comma:

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali

"Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica".

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio o che saranno assegnate. Sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole.
Senza tale deroga i Comuni e le Province rischiano di non poter utilizzare le risorse assegnate dal primo programma stralcio relativo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Il Piano, deliberato dal CIPE ha assegnato 358 milioni di euro direttamente a Comuni e Province, proprietari degli immobili, data la straordinarietà e l'urgenza degli interventi. Stiamo parlando di 1.700 interventi urgenti di messa in sicurezza di cui necessitano le scuole come ha evidenziato la rilevazione effettuata sull'intero territorio nazionale.
La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle entrate……

Art. 20
Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

Aggiungere il seguente comma:

Esclusione dal patto di stabilità degli interventi di adeguamento sugli edifici scolastici che sono stati oggetto di verifiche sismiche (ai sensi dell'OPCM 3274 del 20.03.2003, nel primo programma temporale, come specifica all'art. 2 comma 2 dell'OPCM 3927 del 2.03.2011)

Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,individuato ai sensi del comma 89, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di verifiche sismiche. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu`anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma precedente sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita` interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo di risorse per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di verifiche sismiche.

Sono numerosi i Comuni che hanno ricevuto o stanno ricevendo finanziamenti dalla protezione civile a seguito delle verifiche sismiche effettuate successivamente all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.
Senza l'esclusione di tali spese dal Patto di stabilità i Comuni e le Province non potranno utilizzare le risorse assegnate e non potranno pertanto garantire la sicurezza degli edifici scolastici, determinandosi un paradosso poiché pur disponendo di risorse e dovendo fare interventi urgenti e necessari non potranno spendere le risorse a disposizione.

Art. 21
Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

All' art. 21 dopo il comma 3 è aggiunto un nuovo comma:
3 bis. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri)
1. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III che corrispondono ai parametri di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), punto 4 della presente legge, è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato in un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, Al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti"

MOTIVAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo in linea con il federalismo municipale, di dotare il territorio delle risorse necessarie a far fronte alle spese legate ai servizi portuali nonché a disporre delle risorse necessarie per le compensazioni ambientali oltre che ad assicurare interventi infrastrutturali sia di carattere stradale che su ferro per il collegamento in area urbana e per il potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti.

Art. 21
Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

All'art. 21 dopo il comma 3 bis è aggiunto un nuovo comma:
3 quater. All'articolo 4 comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010. n. 40 convertito nella legge 22 maggio 2010, n.73 dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti parole*: "sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Articolo 23
Norme in materia tributaria

Il comma 10 è soppresso.

MOTIVAZIONE

I beni gratuitamente devolvibili sono i servizi pubblici e le opere pubbliche(affidate mediante gli strumenti di partenariato pubblico privato) rispettivamente gestiti e costruite da un soggetto privato che, al termine del periodo di concessione previsto nella convenzione tra impresa privata e amministrazione pubblica, sono ceduti gratuitamente al concedente.
Su questi beni il Testo Unico delle Imposte sui Redditi n.917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i., permette alle imprese concessionarie di calcolare al termine della concessione, delle quote di ammortamento finanziario deducibili sulla base di un meccanismo che interessa tre variabili: il costo del servizio o dell'opera, i contributi corrisposti dal concedente (amministrazione pubblica) e la durata della concessione.
In pratica, il calcolo risulta così composto:

Costo dei beni gratuitamente devolvibili	*100.000*
Contributi ricevuti dal concedente	*20.000*
Durata della concessione	*10*
Quota di ammortamento finanziario	*(100.000-20.000)/ 10=**8.000***

Il comma 10, di cui con il presente emendamento si chiede la soppressione, stabilisce invece che la quota di ammortamento finanziario deducibile non può in ogni caso superare l'1% del costo dell'opera. Ciò significa che la quota di ammortamento finanziario sarà:

Costo dei beni gratuitamente devolvibili= 100.000/Quota ammortamento finanziario=
100
=
1.000

A parità di costo dell'opera quindi, se con il meccanismo di calcolo previsto dall'articolo 104 del TUIR la quota di ammortamento era 8.000, con il nuovo calcolo del decreto legge n.98 dell'11 luglio 2011, la quota suddetta scende a 1.000. E' chiaro che una norma siffatta annulla di fatto l'ammortamento,in quanto per completarlo sarebbero necessari 100 anni.
La disposizione inoltre, che apparentemente introduce un maggior rigore fiscale, disincentiva di fatto gli investimenti privati poiché li rende maggiormente onerosi. Perdono efficacia di conseguenza, gli strumenti di partenariato pubblico privato, che al momento rappresentano l'unica forma che consente all'ente locale di realizzare opere pubbliche, neutralizzando i costi degli investimenti dal proprio bilancio.
Altro effetto perverso cui la norma potrebbe dare luogo è un allungamento dei tempi della concessione; questo comporta un ritardo del momento in cui l'ente locale acquisisce il bene, e quindi un danno economico laddove siano previsti canoni da corrispondere al privato per la gestione dell'opera.
Per tutti questi motivi si chiede l'abrogazione del comma 10.

Art. 23
Norme in materia tributaria

Al comma 46[1] *dopo le parole* "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," *sono aggiunte le parole* "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

MOTIVAZIONE

Nella scelta dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse da desinare ad attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è opportuno coinvolgere anche gli Enti territoriali competenti nella gestione degli stessi.

[1] 46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.

Articolo 23

Disposizioni in materia di entrate

All'articolo 23 aggiungere il seguente comma:

51. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui alla presente lettera".

All'articolo 195, comma 2, alle fine della lettera e), sono inserite le seguenti parole "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".

MOTIVAZIONE

Si ritiene indispensabile un intervento normativo, nelle more della riorganizzazione della normativa di settore, volto a chiarire alcuni aspetti relativi al regime di prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani a seguito dei diversi interventi normativi succedutisi in questo ambito e di alcune sentenze giurisprudenziali.

Si ritiene necessario chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione. Ciò con lo scopo di dare certezza applicativa per norme che necessitano di un quadro organico di attuazione.

Articolo 23

Disposizioni in materia di entrate

All'articolo 23 è aggiunto il seguente comma

51. Fino alla determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, N. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, e fermi restando i criteri indicati dal comma 7 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio tiene anche conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili.

MOTIVAZIONE

Nelle more di una più precisa definizione dei criteri di perequazione e di individuazione dei fabbisogni standard per i Comuni, operazioni previste dall'attuazione del federalismo fiscale che dispiegheranno i propri effetti in prevalenza a decorrere dal 2014, appare necessario ampliare i campo di osservazione per la definizione dei criteri di riequilibrio in base ai quali ripartire le risorse derivanti dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali.

Tale ampliamento risulta indispensabile, anche alla luce dei criteri adottati per il 2011 (accordo del 31 maggio 2011 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali), al fine di abbattere il rischio di decisioni in materia di assegnazione delle risorse affluite nel Fondo sperimentale di riequilibrio contrastanti con i criteri di più generale riassetto a regime delle entrate comunali, in corso di definizione.

Articolo 23
Norme in materia tributaria

All'articolo 23, il comma 33 è così sostituito:

33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.

MOTIVAZIONE

Il comma 33 sembra indicare, in modo non sufficientemente chiaro, la non applicabilità dell'intera disciplina novellata dal comma 32, riguardante le modalità di richiesta e corresponsione dei rimborsi dovuti dagli enti impositori agli agenti della riscossione per procedure esecutive infruttuose, ai rimborsi derivanti da spese maturate fino al 2010.

La formulazione proposta, oltre a chiarire in modo più diretto tale previsione, mira anche ad escludere le entrate degli enti locali dalle modifiche in questione, in quanto non appare congruo intervenire in questa materia in una fase di profondo mutamento del regime della riscossione locale a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l n. 70 del 2011. Si determinerebbero, infatti, ulteriori obblighi economici e procedurali con riferimento alle aziende del gruppo Equitalia che, in base al d.l. 70 del 2011 recentemente convertito in legge, risulteranno escluse dallo svolgimento di attività di riscossione delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

È pertanto necessario, nell'ambito dei necessari interventi di adeguamento del sistema della riscossione degli enti locali al nuovo regime, stabilire tutte le misure atte a regolare in modo equilibrato ed efficace i rapporti inconclusi per le attività di riscossione condotte dai concessionari bancari, prima, e dalle aziende del gruppo Equitalia, poi, assicurando le condizioni per il superamento delle continue proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ulteriormente disposte con il comma 34.

Modifiche al d.l. 70 – Riscossione degli enti locali

*All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge *** luglio 2011, n. ***, aggiungere la lettera gg - duodecies:*

"gg-*duodecies* 1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione.

2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera gg *quater*, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante.

3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonchè di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali.

MOTIVAZIONE

La proposta di istituire un Servizio per la riscossione delle entrate locali è conseguenza delle modifiche apportate al sistema della riscossione coattiva delle suddette entrate dalle modifiche apportate nell'iter di conversione parlamentare all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge *** luglio 2011, n. ***, che prevede l'abbandono di Equitalia Spa dell'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tale circostanza determina un momento di forte sofferenza da parte delle migliaia di comuni che utilizzano per la riscossione coattiva delle proprie entrate i servizi di Equitalia Spa. Né è ragionevole pensare che nei pochi mesi che ci separano dall'avvio del nuovo sistema i comuni possano provvedere a detta funzione direttamente, o costituendo apposite società, ovvero ricorrendo, mediante procedimenti di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

In effetti, per un verso, appare evidente la pratica impossibilità di istituire nuovi uffici reperendo le necessarie professionalità all'interno degli enti stessi e, per altro verso, appare improponibile l'ipotesi dell'effettuazione di migliaia di gare per l'affidamento a

soggetti esterni. Entrambe queste soluzioni porrebbero i comuni in gravi e forse insuperabili difficoltà in un momento di grave sofferenza della finanza pubblica e degli stessi bilanci comunali.

Si ritiene quindi che l'istituzione di un Servizio per la riscossione delle entrate locali organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nelle forme ritenute le più efficaci dalla stessa Associazione e dai comuni interessati, non avente di fatto finalità di lucro e quindi svolto nel precipuo interesse degli enti locali, possa coprire efficacemente il vuoto che si determinerà con l'abbandono delle attività di riscossione coattiva delle entrate locali da parte di Equitalia Spa.

Le concrete modalità di organizzazione del Servizio in questione dovranno essere definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il compito dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in qualità di rappresentante dei comuni stessi e di garante del corretto svolgimento delle attività affidate, di organizzare il Servizio stesso.

Modifiche al d.l. 70 - Riscossione dell'ICI

*All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge *** luglio 2011, n. ***, aggiungere il comma 2-decies:*

"2-*decies*. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 dev'essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241.";

c. al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune."

Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012."

MOTIVAZIONE

La stratificazione nel tempo di norme scarsamente coordinate rende di difficile comprensione l'esatta portata delle disposizioni in materia di pagamento dell' imposta comunale sugli immobili. Tale situazione rende necessario un intervento di semplificazione e di razionalizzazione tanto più necessario in conseguenza delle modifiche arrecate al sistema della riscossione dei tributi locali dalle disposizioni contenute dalla legge ***/2011, di conversione del decreto legge n. 70 del 2011 (art. 7, comma 2).

Va altresì osservato che la proposta legislativa è finalizzata all'attuazione del principio contenuto nell' art. 2, comma 2, lettera u) della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, che impone la previsione di meccanismi di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto degli importi dei tributi agli enti locali impositori, principio che si ritiene debba essere applicato anche riguardo i tributi vigenti senza attendere la piena attuazione del federalismo fiscale, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle entrate tributarie dei comuni necessario per valutare lo sforzo fiscale degli enti in questione.

Art. 24
Norme in materia di gioco

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila a euro diciotto mila. Alla sanzione pecuniaria consegue sempre la chiusura dell'esercizio, da 10 fino a 30 giorni, con provvedimento del comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore;
ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
Per i ricorsi in opposizioni avversi i provvedimenti di quest'ultima autorità è competente il giudice di pace del luogo della commessa violazione e si applicano le disposizioni del Capo I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689.
In caso di reiterazione della violazione è sempre prevista la revoca dell'autorizzazione o licenza ovvero della chiusura definitiva dell'esercizio anche in caso di attività priva di licenza o autorizzazione.

MOTIVAZIONE

Trattandosi di sanzioni amministrative le sanzioni principali e accessorie devono essere conformi alle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689. In particolare per quanto riguarda il rapporto che deve essere da uno a tre tra minimo e massimo edittale e per quanto riguarda la sanzione accessoria della chiusura essa deve essere posta sempre nel pieno rispetto e con la stessa competenza territoriale prevista nella richiamata legge 689.

Art. 32
Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

All'articolo 32, comma 16, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti parole* "sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 32
Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

*All'articolo 32, comma 13 sostituire le parole: "*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti parole* "Conferenza Unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

All'art.32, comma 15 sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti parole* "Conferenza Unificata di cui al dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

L'attivazione della Conferenza Unificata per monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali garantisce la forma più avanzata e completa di coinvolgimento del sistema delle Autonomia locali in un ambito in cui gli EELL sono fortemente chiamati ad operare sia in termini di programmazione sia in termini di attuazione degli interventi di spesa cofinanziati dai fondi strutturali.

Art. 33
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

All'art. 33, comma 1, primo periodo, sostituire la parola "consorziata" *con la seguente parola* "associata" *e dopo le parole* "ai sensi" *sopprimere le parole* " dell'articolo 31".

All'art. 33, comma 2, primo periodo, sostituire la parola "consorziata" *con la seguente parola* "associata" *e dopo le parole* "ai sensi" *sopprimere le parole* " dell'articolo 31".

All'art. 33, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola "devono" con le seguenti parole *"possono anche".*

All'art. 33, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole "può essere motivata dal" *con le seguenti parole "*può recare, oltre agli elementi ivi indicati, indicazione della motivazione del"

*All'art. 33, comma 4, all'inizio del comma, inserire le seguenti parole, "*In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lett b) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85".

All'art. 33, comma 4, primo periodo, dopo la parola "mediante" *sopprimere le parole* "il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," *e sostituirle con le seguenti* "convocazione da parte titolare del bene da apportare al fondo di un'apposita conferenza di servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti legge 7 agosto 1990 n. 241,".

*All'art. 33, comma 4, sopprimere il seguente periodo: "*L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e' sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione".

*All'art. 33, comma 5, dopo le parole "*decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85" *aggiungere le seguenti parole* ", in relazione al quale il termine di un anno ivi previsto deve considerarsi posticipato di un ulteriore anno (decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento)".

All'art. 33, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nel caso in cui negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, richieda variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere a tal fine convocata da parte dell'ente titolare dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, una conferenza di servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni."

Art. 35
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

Eliminare i commi 4 e 5[2].

MOTIVAZIONE

Non si comprende la necessità di inserire una nuova procedura amministrativa con ulteriori previsioni di semplificazione per l'istallazione di impianti radioelettrici, che potrebbe comportare non chiarezza normativa, dato che il Codice delle Comunicazioni, decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, all'articolo 87, comma 3 prevede già che nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt sia sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali o al modello allegato al decreto. L'allegato al Codice delle Comunicazioni garantisce sicuramente una maggior completezza delle informazioni e un miglior coordinamento con le attività svolte anche dagli organismi di controllo.

[2] 4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152[3] è sostituito dal seguente:

"163. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale nella misura del 50%, per il restante 50% tali proventi sono distribuiti ai comuni a fronte del rendiconto dei costi sostenuti per il ripristino di luoghi soggetti ad abbandono di rifiuti nell'anno precedente, le somme spettanti ai Comuni sono distribuite sotto forma di contributo annuale, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro il termine di approvazione dei bilanci. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 sono, invece, devoluti ai comuni. Le modalità per la devoluzione dei diversi importi sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

In base all'art. 263 del decreto legislativo 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate a seguito degli abbandoni puniti ai sensi del disposto combinato di cui agli artt. 192 e 255-256 sono destinati a favore delle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. Nel D. Lgs. 22/97, i destinatari di tale somme erano, viceversa, i Comuni, i quali li utilizzavano per supportare i costi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, sia correttamente conferiti sia abbandonati, vuoi da soggetti "noti" (acclarati a seguito di flagranza o indagini in remoto), vuoi da soggetti ignoti. A fronte di tale modifica nel "destino" dei proventi delle sanzioni (dai Comuni alle Province) è, tuttavia, rimasto in capo ai Comuni l'onere di dover rimuovere, a proprio carico e spese, tutti i rifiuti abbandonati, anche nei casi in cui il trasgressore "noto" non provveda, nemmeno a seguito di provvedimenti ordinatori che i Comuni possono adottare, e in tutti i casi (purtroppo molti) in cui il medesimo rimanga ignoto. In tali circostanze di fatto, i Comuni subiscono, oltre al danno emergente (se Tizio, autore "noto" dell'abbandono, non provvede, il Comune, a spese della collettività, dovrà provvedere al ripristino del sito oggetto di abbandono), anche la beffa di dover supportare costi di struttura rilevanti, per l'attività di indagine, sessioni e consulti interni (tra Uffici) ed esterni (con Procura e/o Altri Organi inquirenti delegati), redazione atti, notifica, transazione od eventuale fase processuale, ecc..

Senza variare radicalmente il sistema in atto e, soprattutto, onde evitare di esporre le Province italiane ad una inaspettata modifica dei propri piani finanziari, con rischio di ingiustificati "buchi a bilancio consuntivo" a fronte delle previsioni, si propone di attuare un criterio di contemperamento, che preveda una compartecipazione tra Comuni e Province dell'introito delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 255 e 256 del TUA. Tale proposta consentirebbe di sollevare, sebbene marginalmente, il carico economico

[3] ART. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

pendente sui Comuni (a fronte dei costi che questi devono sostenere a seguito dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti) e, contemporaneamente, di evitare di costituire un gravame per l'equilibrio finanziario delle Province italiane.

Aggiungere il seguente articolo:

Art.
(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2011/2013, il personale in servizio a tempo indeterminato, su richiesta non revocabile del medesimo, può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.

4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può, in ogni caso, comportare incremento di spesa per il personale.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto per consentire anche alle amministrazioni locali di attuare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, piani di ristrutturazione e riorganizzazione del patrimonio professionale e di risorse umane di cui dispongono, al fine di rinnovare i propri organici.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 85/2010

Opzione A:

Nel primo periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la parola "sessanta" *è sostituita dalla parola* "novanta".

[La presente opzione interviene direttamente sul testo del Decreto sul Federalismo Demaniale modificando il termine (da 60 a 90 giorni) per tutti i DPCM di cui all'art. 3 comma 3.]

Opzione B:

Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è inserito il seguente comma 4-bis: "4-*bis*. Il termine perentorio per presentare la domanda di attribuzione prevista dal precedente comma 4, è di novanta giorni per il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi del comma 3 del presente articolo."

[La presente opzione interviene direttamente sul testo del Decreto sul Federalismo Demaniale modificando il termine (da 60 a 90 giorni) solo per il primo DPCM di cui all'art. 3 comma 3.]

Opzione C:

"Il termine perentorio per la presentazione della domanda di attribuzione dei beni previsto dal primo periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è stabilito in giorni novanta anziché in giorni sessanta".

[La presente opzione prevede una disposizione da inserire in un veicolo normativo diverso dal decreto sul Federalismo Demaniale per modificare il termine (da 60 a 90 giorni) per tutti i DPCM di cui all'art. 3 comma 3.]

Opzione D:

"Il termine perentorio per la presentazione della domanda di attribuzione dei beni stabilito in giorni sessanta dal primo periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è sostituito dal termine di giorni novanta esclusivamente in relazione alla richiesta di beni inclusi nel primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85".

[La presente opzione prevede una disposizione da inserire in un veicolo normativo diverso dal decreto sul Federalismo Demaniale per modificare il termine (da 60 a 90 giorni) solo per il primo DPCM di cui all'art. 3 comma 3.]

MOTIVAZIONE

Per evitare che il termine di sessanta giorni per la richiesta di attribuzione dei beni (di cui all'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85), nel caso in cui la pubblicazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in prossimità delle ferie estive, possa pregiudicare la possibilità per i soggetti destinatari dei beni di effettuare l'attività di analisi necessaria e propedeutica alle relative richieste di attribuzione, si propone di ampliare tale termine da sessanta a novanta giorni.
Data l'esiguità del termine, indipendentemente dalla circostanza della possibile approvazione del decreto nel corso del mese di Agosto del corrente anno, si ritiene preferibile allungare il termine per la richiesta di attribuzione per tutti i decreti futuri.
In subordine, ove non si ritenesse di poter accogliere questa indicazione si chiede - ritenendo doverosa l'accettazione della richiesta onde evitare di vanificare l'intento del decreto sul Federalismo Demaniale – di allungare il termine a novanta giorni almeno per quanto riguarda il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In linea con quanto precede seguono quattro proposte di modifica elaborate in modo diverso a seconda:

- che si intenda intervenire direttamente sul testo del decreto sul Federalismo demaniale (o meno);
- che si intenda modificare il termine solo per il primo DPCM o per tutti i DPCM previsti dall'art. 3 comma 3.

Aggiungere il seguente comma:

*All'art. 10, comma 16, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge *** luglio 2011, n. ***, sostituire le parole* "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti parole* "Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a recepire lo specifico ordine del giorno n. xxx approvato dalla Camera dei Deputati nell'iter di conversione in legge del dl 70/2011. Quest'ultimo - onde correggere l'evidente errore materiale contenuto nella disposizione recentemente convertita in legge - impegnava il Governo nel prevedere, in un altro provvedimento, che un componente delle costituenda l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua fosse designato su proposta della "Conferenza Unificata" e non della "Conferenza Stato-Regioni", in quanti trattasi di un settore di diretto interesse anche degli enti locali. La modifica proposta si rende pertanto urgente e necessaria.

Aggiungere il seguente comma:

Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto nel comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220[1].

MOTIVAZIONE

Si chiede per l'anno 2011 l'esclusione il patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali (5 comuni su 9 interessati dalla norma e relative province), delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
A tale proposito si fa presente che il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del ClPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento; ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e tale slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locale sedi di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo,
Sul punto il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno G/2464/71/5 CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI (5 Commissione permanente del Senato) in sede di revisione delle norme sul patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

"La riduzione delle risorse prevista dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è attuata esclusivamente a fronte dell'attribuzione di quei beni in relazione ai quali il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 abbia espressamente indicato le entrate erariali corrispondenti ai singoli cespiti inseriti nell'elenco."

MOTIVAZIONE

L'articolo 3 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che il DPCM che individua i beni trasferibili contenga un elenco "*corredato da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene,* ***alle entrate corrispondenti*** *e ai relativi costi di gestione…*".
L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, prevede che la riduzione dei trasferimenti avvenga "*in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente all'adozione dei DPCM*".
In assenza di una preventiva indicazione all'ente che richiede il bene, dell'entità delle entrate derivanti da tale bene (e quindi della misura della possibile riduzione dei trasferimenti allo stesso), si ritiene che nessuna riduzione dei trasferimenti possa essere attuata.